

## GRADUATORIE PERMANENTI

### EMENDAMENTI AL DDL AS 2978: APPROVATI SOLO QUELLI DI ASCIUTTI

*dal Coordinamento Precari di Venezia, 13/7/2004*

Sono stati **approvati ma non senza sorprese** nella seduta pomeridiana odierna del Senato gli **emendamenti** di "interpretazione autentica", a firma del senatore Asciutti, inseriti nella discussione del **DdL 2978** "Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione". Gli emendamenti **approvati** sono stati **solo quelli del senatore Asciutti**, mentre è stata **respinta** la correzione proposta dal senatore **Manziona** (**su cui mercoledì era invece stato espresso parere favorevole da Governo e Maggioranza**). Pertanto gli emendamenti accolti comportano: lo slittamento della scadenza del 31/7 al 20 di agosto, una limitazione all'utilizzo del servizio aspecifico, una maggiore definizione del servizio in montagna e la decorrenza della nuova valutazione dei titoli di servizio a partire solo dal corrente anno scolastico (**compresa la supervalutazione**). Il provvedimento passerà ora rapidamente, "blindato", alla Camera (*il DL 136/04 scade il 27 luglio 2004*).

Le novità previste influiranno inoltre non poco sui ricorsi presentati al Tar Lazio, in attesa di esame.

Questi cambiamenti rendono di fatto **nulla** la maggior parte dei criteri voluti dal ministero all'interno del progetto di riequilibrio della situazione venutasi a creare negli ultimi anni; in pratica, per quello che riguarda il servizio, le GP vedranno il **congelamento** dei punteggi già posseduti a maggio 2003 e con l'aggiunta delle novità solo in relazione al servizio nel corrente a.s. (**supervalutazioni comprese**); tornano validi quindi i servizi contemporanei già svolti, la possibilità di cumulo di più di 12 punti annui, la valutazione su più graduatorie, ecc., secondo quanto previsto dalla tabella allegata al DD dell'anno scorso.

La riduzione ad un terzo dei punteggi di abilitazione già avviene in automatico. Il lavoro dei Csa risulta quindi molto semplificato: dovranno non tenere in considerazione tutte le dichiarazioni fatte relativamente ai servizi pregressi (a meno di integrazioni), limitandosi ad esaminare i dati relativi al **periodo 18 maggio 2003-21 maggio 2004** (comprese però le supervalutazioni). Resteranno da valutare solo gli "altri titoli" indicati dalla lettera C della tabella. Saranno quindi ridotte le variazioni di posizione all'interno di ciascuna III fascia rispetto agli stravolgimenti prospettati dall'attuale interpretazione normativa.

Per quello che riguarda la **nuova tabella** confermiamo comunque la nostra, ben nota, posizione interpretativa (alla luce delle novità descritte, la lettura restrittiva della norma proposta dal Miur e OOSS ci appare ancor più sterile).

#### 8.0.2 (La Commissione)

##### Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al **20 agosto 2004**".

#### 8.0.200 (Asciutti)

Approvato (nel testo originario)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

*"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)*

1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile **esclusivamente** per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile **esclusivamente** per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello **prestato nella sede** scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, **situata al di sopra dei seicento metri** e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".

#### 8.0.200/1 (Manzione)

Respinto per modifica del parere, prima favorevole, sia del Governo che della Maggioranza

*All'emendamento 8.0.200, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8-bis, ivi inserito, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e".*

#### 8.0.201 (Asciutti)

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

*"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che **la rideterminazione** delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne **i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004**".